

STATUTO

CO.HA.LA. COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERRE ROVERESCHE PS PIAZZA
GIUSEPPE GARIBALDI ORCIANO SNC
Numero REA: PS - 118949
Codice fiscale: 01256200419
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2005 - Statuto completo	2
--	---

- di deliberare l'adozione di un nuovo statuto sociale anche allo scopo di recepire le nuove disposizioni in tema di società cooperativa come delineate nel D.Lgs. n.6 del 17 gennaio 2003.

Illustra ai presenti le principali modifiche ed in particolare propone di adottare il modello statutario di cooperativa a mutualità prevalente nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalle nuove norme in materia di cooperativa. La cooperativa sarà regolamentata dalle norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto applicabili, e sarà composta di soci operatori, soci in prova, cioè ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse al loro inserimento nell'impresa e soci persone giuridiche nel cui statuto sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali.

Norme in tema di: ammissione, obblighi, recesso ed esclusione dei soci, liquidazione della quota, previsione dei soci sovventori; composizione del patrimonio sociale, bilancio della cooperativa e destinazione degli utili, ristorni e loro erogazione; previsioni sulle modalità di convocazione, sui quorum sulle funzioni e sul diritto di voto nell'assemblea, composizione del consiglio d'amministrazione, sue competenze, disciplina del funzionamento del consiglio e rappresentanza della società; previsioni in tema di collegio sindacale, scioglimento e devoluzione del patrimonio della società, regolamenti interni per la disciplina dei rapporti tra soci e società.

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di:

- adottare le nuove norme che regolano il funzionamento della società (patti sociali) sulla base delle argomentazioni svolte dal Presidente e di approvarle nella loro nuova formulazione, articolo per articolo e nel loro complesso, ordinate in IX titoli e suddivisi in 43 articoli come di seguito riportati.

PATTI SOCIALI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA "CO.HA.LA."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede in Orciano di Pesaro una Società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata "CO.HA.LA. cooperativa sociale a responsabilità limitata".

Art. 2 (Durata)

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea generale dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale

della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento di attività diverse: agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le persone svantaggiate di cui al punto precedente devono essere almeno pari alla percentuale prevista dall'art. 4 comma 2 della Legge 381/91 e successive modificazioni e integrazioni, rispetto al totale dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la priorità dell'uomo sul denaro, la costruzione di una società non strutturata sullo sfruttamento, la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio della responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche. La cooperativa per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale e internazionale.

La cooperativa vede nell'opportunità lavorativa un'esigenza fondamentale dello svantaggiato, sia per la sua realizzazione personale sia per il suo inserimento sociale, ma nella consapevolezza che il lavoro non elimina lo svantaggio né produce in forma automatica l'integrazione, si adopererà affinché le attività lavorative siano il più possibile mirate e sempre massimamente rispettose soprattutto dei soggetti diversamente abili e facilitano in essi anche lo sviluppo di potenzialità relazionali, lo stimolo alla acquisizione continua di maggiore autonomia personale, l'aggiornamento continuo sul piano professionale. Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, scopi economici e sociali.

La cooperativa si propone pertanto di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività lavorativa finalizzata alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap, tossicodipendenza o emarginazione, in qualsiasi forma chieda di usufruirne. Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme, alle attività della cooperativa. Svolge la propria attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di

beni o servizi. Si avvale, prevalentemente, nello svolgimento

della propria attività, degli apporti di beni o servizi, da parte dei soci. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali in relazione al tipo di attività svolta. In considerazione della peculiare posizione giuridica assunta dai soci lavoratori, da ricomprendere nell'ambito del rapporto mutualistico assunto con il rapporto associativo, le prestazioni di lavoro dei soci e il trattamento economico e normativo, sono disciplinate da apposito regolamento interno redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaureranno con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonomo, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla Legge 3 aprile 2001 n.142 ed eventuali modificazioni o da qualsiasi altra legge o da qualsiasi altra fonte se non espressamente derogate o diversamente disciplinate. La cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, a titolo esemplificativo, la realizzazione delle seguenti attività, comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone diversamente abili:

- a) conduzione di aziende di allevamento e agricole, nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette, nonché manutenzione di aree verdi, giardini, parchi, condomini ecc. sia pubblici che privati;
- b) produzione, lavorazione, assemblaggio di mobili, infissi, componenti e complementi di arredamento e di qualsiasi altra cosa possa essere costruita o prodotta con legno e prodotti surrogati sia in proprio che per conto terzi;
- c) lavorazioni connesse ai lavorati, semilavorati e manufatti in genere, produzione e commercializzazione degli stessi sia in proprio che per conto terzi, nonché di manufatti derivati dall'attività lavorativa sia dei partecipanti all'attività sociale che non;
- d) assemblaggio e montaggio anche presso terzi dei prodotti di cui ai precedenti punti "b" e "c";
- e) qualsiasi prestazione o lavorazione richiesta da

privati, enti pubblici, imprese e non, sia presso le sedi della cooperativa sia nelle sedi indicate dai richiedenti;

- f) erogazione di servizi a privati, imprese e non, ad enti pubblici quali ad esempio Comuni, A.S.L., province e regioni. La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nei presenti patti sociali e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione;
- g) costituzione di botteghe artigiane per la produzione e la vendita di articoli di maglieria, pelle, vetro, vimini, legno, biancheria ricamata, bigiotteria, ecc.;
- h) costituzione di gruppi di lavoro per interventi di manutenzione per opere murarie, idrauliche, da elettricista, per imbianchinaggio, ecc.;
- i) costituzione di gruppi di pulizie, disinfestazioni per fabbricati, per enti pubblici, parchi, giardini, ecc.;
- j) costituzione di gruppi di bracciantato presso aziende agricole;
- k) organizzazione e allestimento tecnico di spettacoli culturali, cineforum, concerti, iniziative pubbliche, feste popolari, cicli di conferenze;
- l) organizzazione e allestimento di stands fieristici, manifestazioni pubbliche, mostre, negozi, ecc.;
- m) costituzione di laboratori di falegnameria, piccola manutenzione mobilio ed elettrodomestici, restauro, legatoria, ecc.;
- n) costituzione di studi pubblicitari, di laboratori di serigrafia, litografia, tipografia, fotografia, ecc.;
- o) interventi nel settore del turismo:
 - § gestione di case vacanza, campeggi, stabilimenti balneari e di quante altre strutture possano essere utili a perseguire i fini sociali;
 - § costituzione di gruppi di lavoro per assistenza ai turisti;
 - § prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti e strutture turistiche (cameriere, cuoco, guida turistica, ecc.);
 - § produzione e vendita di giochi, materiale didattico, audiovisivi, documentazione ecc., in particolare pubblicazioni rivolte alla prevenzione degli stati di dipendenza ed emarginazione;
- p) aderire ad enti, cooperative, consorzi ed associazioni

	che si propongono attività affini, complementari ed integrative alle attività enunciate statutariamente; q) produzione e lavorazione di oggetti in materiale plastico di ogni genere, sia in proprio che per conto terzi, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti; r) commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti in materiale plastico, di qualsiasi tipo di detersivi e prodotti per la casa in genere, nonché assumere rappresentanze, con o senza deposito per gli stessi articoli; s) le attività di cui ai due punti precedenti, potranno essere svolte anche con articoli diversi da quelli su indicati ed esposti dettagliatamente; t) noleggio anche in forma gratuita, di attrezzature, macchinari ed automezzi di proprietà della cooperativa medesima; u) trasporto di cose e/o persone per conto terzi e proprio. La cooperativa potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine alla propria, nonché compiere tutti gli altri atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziarie e creditizie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e si avvarrà di tutte le previdenze ed agevolazioni di leggi attuali e future previste per il settore di intervento, tra l'altro: - assumere in affitto o acquistare aree, locali, attrezzature e quanto altro necessario all'espletamento delle attività sociali; - accettare donazioni, acquisire partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative o legate al movimento cooperativo, anche se costituite in forma non cooperativa, e dare adesione ad altri enti ed organismi morali, culturali e assistenziali aventi scopi analoghi; potrà infine partecipare a quelle iniziative idonee a diffondere i principi della cooperazione. La cooperativa potrà istituire, modificare e sopprimere, con delibera dell'Organo Amministrativo, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa può ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.	

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà assumere dipendenti tra i soci e in caso di necessità anche tra i non soci.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono diventare soci tutti coloro che non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa, siano in grado di perseguire gli scopi sociali. Possono essere soci i lavoratori di entrambi i sessi che esercitano arti e mestieri o professioni attinenti alla natura delle attività esercitate dalla cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente e non, ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. Possono aderire alla cooperativa anche associazioni, sindacati, enti, cooperative ed organismi in genere. E' prevista la presenza di soci volontari nei modi previsti dall'art.2 della Legge 8 novembre 1991, n.381 ed eventuali norme modificative ed integrative, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori, persone fisiche, giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo Amministrativo della cooperativa. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale

che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto

termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11 dei presenti patti sociali:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione. Qualora al termine del suddetto periodo il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto. Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo Amministrativo nel libro dei soci. Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data, luogo di nascita e cittadinanza;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art.2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. L'Organo Amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, comunicare agli interessati l'ammissione o il rigetto della domanda, dando adeguata motivazione.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai patti sociali, i soci sono obbligati:

- a) - al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha

effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale, a cui andrà presentata opposizione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23 lett. c) la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio

dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto

sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art.2468, comma 5 del codice civile. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13. In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7. In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali,

ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e

da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 250 (duecentocinquanta) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo

previsto per i soci cooperatori;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale di euro 25 (venticinque). La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.8;
- e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'Assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente. L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio di Amministrazione
- c) Il collegio dei Sindaci (se nominato)

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso da affiggere nei locali della sede sociale e successiva lettera ai soci almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche se diverso dalla sede sociale), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione che non possono avvenire lo stesso giorno. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1 approva il bilancio e destina gli utili
- 2 delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3 procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;
- 4 procede alla eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale;

	5 determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; 6 approva i regolamenti interni; 7 delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; 8 provvede alle modifiche dell'atto costitutivo; 9 delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; 10 delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione. Il verbale dell' assemblea che delibera in merito ai punti 7 e 8 deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta l'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo Amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto . In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo diversa previsione di legge. Art. 29 (Votazioni) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa. Art. 30 (Voto) Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art.19, secondo comma. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o	

sovventore e che non sia Amministratore o Sindaco. Ciascun

socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell'Organo Amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 9, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione. La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a 3 (tre) esercizi e scadono alla data nella quale l'Assemblea dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

Art. 33 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Devono essere nominati dall'Assemblea anche i due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri .

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo dovrà elaborare apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci che delibera con le maggioranze previste per legge

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

In ultimo l'assemblea delega il signor Patregnani Pierluigi ad apportare al presente verbale ed ai relativi patti sociali tutte quelle modifiche ed integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini dell'adempimento delle prescrizioni di legge.

Ai fini pubblicitari la sede della società è in Orciano di Pesaro, attualmente in Piazza Garibaldi.

Dopodichè, null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore ventuno e venti.

Le spese dell'atto e sue conseguenziali sono a carico della